



COMUNICATO UFFICIALE N. 482 DEL 23 OTTOBRE 2018 TRIBUNALE FEDERALE N. 21

Deferimento del sig. Patera Gianfranco, allenatore della squadra Under 18 dell'Aurora Brindisi, per violazione dell'art.60 R.G.; del Sig. Fuocolare Angelo, assistente allenatore U.18 Eccellenza della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione dell'art. 60 R.G.; del Sig. Fornaro Gabriele, capo allenatore della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione degli artt. 2 e 44 R.G.; del Sig. Terruli Domenico, allenatore I squadra Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione dell'art. 60 R.G.; del Sig. Micoli Giuseppe, dirigente della Valle d'Itria Basket Martina Franca e Consigliere regionale FIP, per violazione dell'art. 60 R.G.; della Sig.ra Perrucci Patrizia, dirigente responsabile dell'Aurora Brindisi, per violazione dell'art. 60 R.G.; della Sig.ra Anna Bergamo, Presidente dell'Aurora Brindisi, per violazione dell'art.60 R.G.; del Sig. Marcello Schiavone, Presidente della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione dell'art.60 R.G.; della società Aurora Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per violazione dell'art. 61 R.G.; della società Valle d'Itria Basket Martina Franca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per violazione dell'art. 61 R.G.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: D'Andria, Coppola
Estensore: Romagnoli

Letto il deferimento di:

-Patera Gianfranco, allenatore della squadra Under 18 dell'Aurora Brindisi, per violazione dell'art.60 R.G. *"per aver: prima dell'inizio della partita, impartito precise disposizioni ai propri giocatori (cfr. dichiarazioni agli atti del fascicolo della Procura di tutti i giocatori) nell'entrare in campo per perdere la partita, dovendosi obbligatoriamente classificare la propria squadra al terzo posto del campionato; durante la partita, proceduto con l'assistente allenatore U.18 Eccellenza Valle d'Itria Basket Martina Franca Sig. Fuocolare Angelo al lancio della monetina al fine di individuare in tal modo la squadra che avrebbe dovuto obtorto collo risultare vincitrice della gara, ed aver insistito nel perseguire tramite i proprio atleti il fine prefissato della perdita della gara"*;

-Fuocolare Angelo, assistente allenatore U.18 Eccellenza della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione dell'art. 60 R.G. *"per aver: prima dell'inizio della partita, impartito precise disposizioni ai propri giocatori (cfr. dichiarazioni agli atti del fascicolo della Procura di tutti i giocatori) nell'entrare in campo per perdere la partita giocando "in modo leggero" e a tal uopo schierava i campo i giocatori meno forti (cfr. in particolare dichiarazione dell'atleta cassano Luca Giuseppe); per aver, durante la partita, proceduto con Patera Gianfranco, allenatore squadra Under 18 Aurora Brindisi, al lancio della monetina, al fine di individuare in tal modo la squadra che avrebbe dovuto obtorto collo risultare vincitrice della gara, ed aver insistito nel perseguire tramite i proprio atleti il fine prefissato della perdita della gara"*;

-Fornaro Gabriele, capo allenatore della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione degli artt. 2 e 44 R.G. *"per aver indicato ai propri atleti, prima dell'inizio dell'incontro, di giocare la partita in modo leggero, vista la giovane età degli avversari, anche di tre anni più piccoli dei partecipanti al campionato Under 18, e non essere intervenuto nella qualità di capo allenatore, seppur solo formalmente, in quanto tale sostanziale figura era ricoperta dall'assistente allenatore Fuocolare Angelo, unico e reale coach dell'Under 18 Eccellenza, concretamente prima e durante la partita, ad interrompere le condotte ed i comportamenti illeciti degli altri allenatori e dirigenti della squadra, volti a falsare l'esito della gara con l'unico intento di perderla, pur essendosi in corso di gara allontanato dal campo, alla luce del successivo decisivo intervento del sopraggiunto Sig. Terruli Domenico, ritenuto eccessivo"*;

-Terruli Domenico, allenatore I squadra della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione dell'art. 60 R.G. *"per aver, una volta giunto al campo di gioco per essere stato chiamato dal Sig. Micoli Giuseppe, dirigente del Martina Franca Basket ed all'epoca dei fatti Consigliere Regionale FIP, incitato da dietro il canestro, come dichiarato nel rapporto dagli arbitri della gara, e confermato dagli stessi atleti in sede di audizione avanti la Procura federale, i giocatori della valle d'Itria Basket Martina Franca a fare autocanestro per vedersi comminati falli tecnici e/o commettere falli a ripetizione al fine di poter far sospendere la partita agli arbitri per mancanza di numero di giocatori sufficienti"*;

-Micoli Giuseppe, dirigente della Valle d'Itria Basket Martina Franca e Consigliere regionale FIP, per violazione dell'art. 60 R.G. *"per essere lo stesso a perfetta conoscenza delle intenzioni della società ed essere intervenuto nella qualità oltre che di dirigente societario anche di Consigliere Regionale nella vicenda, ed aver consigliato ed invitato le squadre, alla luce dell'intenzione di entrambe di non voler vincere la partita per i motivi noti della successiva fase interregionale, di lanciare una monetina per decidere la squadra che sarebbe dovuta risultare vincitrice, tralasciando, in spregio ai più elementari principi di lealtà e correttezza sportiva, di intervenire, al contrario, se non in forza dei propri compiti ed obblighi legati al ruolo di dirigente societario, sicuramente nella qualità di Consigliere Regionale FIP, per far sì che la partita si svolgesse regolarmente e correttamente nel rispetto dello spirito sportivo che deve informare e connotare tutte le manifestazioni di sport"*;

-Perrucci Patrizia, dirigente responsabile dell'Aurora Brindisi, per violazione dell'art. 60 R.G. *"per essere la stessa a perfetta conoscenza delle intenzioni della società, già esplicitate a mezzo comunicati stampa, e concordate unitariamente da tutte le componenti, lei compresa, poi materialmente poste in esecuzione da alcuni soli dei tesserati della società, di perdere la partita decisiva per l'assegnazione della seconda e terza posizione del campionato Under 18 Eccellenza, e di quanto accaduto nella gara, alla quale ha dichiarato di non essere stata presente, in particolare l'episodio del lancio della monetina tra gli allenatori delle due squadre voluto e consigliato dal dirigente del Martina Franca Giuseppe Micoli, Consigliere regionale FIP Puglia per decidere la questione della squadra che avrebbe dovuto vincere la partita, e non aver fatto nulla*

Segue C.U. 482 del 23.10.2018 T.F. n. 21

per rimanere estranea alla progettazione di tale vicenda, o per evitarne la sua verifica o per condannarne successivamente il gravissimo esito";

-Anna Bergamo, Presidente dell'Aurora Brindisi, per violazione dell'art.60 R.G., "per essere la stessa a perfetta conoscenza delle intenzioni della società, già esplicitate a mezzo comunicati stampa, e concordate unitariamente da tutte le componenti, lei compresa, poi materialmente poste in esecuzione da alcuni soli dei tesserati della società, di perdere la partita decisiva per l'assegnazione della seconda e terza posizione del campionato Under 18 Eccellenza, e di quanto accaduto nella gara, alla quale ha dichiarato di non essere stata presente, in particolare l'episodio del lancio della monetina tra gli allenatori delle due squadre voluto e consigliato dal dirigente del Martina Franca Giuseppe Micoli, Consigliere regionale FIP Puglia per decidere la questione della squadra che avrebbe dovuto vincere la partita, e non aver fatto nulla per rimanere estranea alla progettazione di tale vicenda, o per evitarne la sua verifica o per condannarne successivamente il gravissimo esito";

-Marcello Schiavone, Presidente della Valle d'Itria Basket Martina Franca, per violazione dell'art.60 R.G., "per essere lo stesso nella qualità a perfetta conoscenza dei fatti oggetto di indagini ed aver condiviso l'operato dei propri collaboratori e le condotte da essi poste in essere durante la gara al fine di far sospendere la partita e comunque perderla";

-società Aurora Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 61 R.G. "per responsabilità oggettiva per gli atti di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati";

-società Valle d'Itria Basket Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 61 R.G. "per responsabilità oggettiva per gli atti di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati";

letti gli atti ed i documenti dell'indagine della Procura Federale n. 49/2017-18, incardinata a seguito di segnalazione dell'Ufficio di Presidenza federale, e le note difensive depositate;

considerata la relazione del Procuratore federale aggiunto il quale in udienza, riportandosi al contenuto dell'atto di deferimento, e ribadito come, in occasione della gara del 22.02.18, finale U18 Eccellenza, le squadre dell'Aurora Brindisi e della Valle d'Itria Basket Martina Franca, avendo giocato senza realmente competere, prive di spirito agonistico e con il preciso obiettivo di perdere, avevano compiuto un illecito sportivo, concludeva richiedendo le seguenti sanzioni:

-per il sig. Patera Gianfranco, allenatore della squadra Under 18 dell'Aurora Brindisi, anni 3 di inibizione per violazione dell'art.60 R.G.;

-per il Sig. Fuocolare Angelo, assistente allenatore U.18 Eccellenza della Valle d'Itria Basket Martina Franca, anni 3 di inibizione per violazione dell'art. 60 R.G.;

-per il Sig. Terruli Domenico, allenatore I squadra Valle d'Itria Basket Martina Franca, anni 3 di inibizione per violazione dell'art. 60 R.G.;

Segue C.U. n. 482 del 23.10.2018 T.F. n. 21

- per il Sig. Micoli Giuseppe, dirigente della Valle d'Itria Basket Martina Franca e Consigliere regionale FIP, anni 3 di inibizione per violazione dell'art. 60 R.G.;
- per la Sig.ra Perrucci Patrizia, dirigente responsabile dell'Aurora Brindisi, anni 2 di inibizione per violazione dell'art. 60 R.G., con applicazione delle circostanze attenuanti atipiche di cui all'art. 21 R.G.;
- per la Sig.ra Anna Bergamo, Presidente dell'Aurora Brindisi, anni 2 di inibizione per violazione dell'art. 60 R.G., con applicazione delle circostanze attenuanti atipiche di cui all'art. 21 R.G.;
- per il Sig. Marcello Schiavone, Presidente della Valle d'Itria Basket Martina Franca, anni 2 di inibizione per violazione dell'art. 60 R.G., con applicazione delle circostanze attenuanti atipiche di cui all'art. 21 R.G.;
- per la società Aurora Brindisi, la penalizzazione di 10 punti in classifica, per violazione dell'art. 61 R.G.;
- per la società Valle d'Itria Basket Martina Franca, la penalizzazione di 10 punti in classifica, per violazione dell'art. 61 R.G.;

sentito il Sig. Patera Gianfranco, allenatore della squadra Under 18 dell'Aurora Brindisi, il quale ammetteva sostanzialmente quanto contestatogli, di aver compiuto un grave errore, in un particolare momento di difficoltà per la società, cercando di ottenere per la propria squadra una convenienza economica, organizzativa e logistica, ma non tecnico-sportiva, e successivamente, "*sfuggita di mano*" la situazione, di essersi visto costretto al lancio della monetina per stabilire quale delle due squadre avrebbe dovuto vincere;

sentita la Sig.ra Perrucci Patrizia, dirigente responsabile dell'Aurora Brindisi, che dichiarava come non vi fosse stata alcuna preordinazione di quanto accaduto, e che del comunicato stampa citato dalla Procura federale, la società non era a conoscenza, essendo stata un'iniziativa personale del Sig. Patera; specificava altresì, in merito alla presunta contraddizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini alla Procura federale, rispetto a quelle rese dinanzi al Tribunale, di non essere stata a conoscenza del comunicato, e di averne appreso il contenuto solo in un secondo momento dal Patera, e, di fronte alla contestazione della Procura federale, ribadiva di non aver mai reso alcuna dichiarazione in senso ammissivo o confessorio;

preso atto del deposito di un certificato medico attestante l'impossibilità per la Sig.ra Bergamo, Presidente dell'Aurora Brindisi, di essere sentita da questo Tribunale, per motivi di salute legati all'età;

sentito il difensore dell'Aurora Brindisi, che, contestata la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale, e riportandosi al contenuto delle note difensive depositate, rilevava la presunta nullità ed il presunto vizio di incompetenza funzionale del Tribunale, l'improcedibilità ed inammissibilità per presunta violazione del principio del *ne bis in idem* dell'intero procedimento di indagine.

Sottolineava inoltre come nel caso di specie non si sarebbe dovuto procedere per presunto illecito sportivo, ma si sarebbe dovuto ridimensionare l'accaduto e sanzionare i responsabili in maniera più lieve, anche alla luce delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Regionale in sede di omologazione della gara (C.U. n.527 del 23.02.2018 G.S.R. n.251 - Under 18 Maschile Eccellenza n.14), e già scontate dai tesserati.

d

Proprio alla luce delle suddette sanzioni, veniva rilevata la presunta violazione del principio del *ne bis in idem*, in base al quale l'intero procedimento non si sarebbe dovuto incardinare e, conseguente, se ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità.

Rilevava altresì la presunta carenza di competenza funzionale di questo Tribunale ex art. 88 R.G., in quanto la valutazione dei fatti relativi alla regolarità della gara è demandata al Giudice Sportivo, e produceva note difensive alle quali si riportava insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, ovvero l'applicazione del minimo edittale per la società e l'assoluzione per le sig.re Brindisi e Bergamo;

sentito il Sig. Terruli, allenatore I squadra Valle d'Itria Basket Martina Franca, il quale sottolineava come fosse stato chiamato presso l'impianto di gioco a gara iniziata dal Micoli, ed essendosi reso conto della situazione, chiedeva inizialmente agli arbitri di sospendere la gara e solo successivamente, al medesimo scopo, suggeriva ai giocatori della propria squadra di fare fallo sistematico ed "autocanestro", allontanandosi in un secondo momento;

sentito il Fuocolare, assistente allenatore U.18 Eccellenza della Valle d'Itria Basket Martina Franca, il quale dichiarava come fosse stato il Miccoli a chiedergli di giocare "*in maniera leggera*", e dopo che la situazione era degenerata, smetteva di dare indicazioni ai giocatori;

sentito il legale del Valle d'Itria Basket Martina Franca che, associandosi alle eccezioni formulate in via preliminare dalla difesa della Basket Brindisi in merito alla violazione del principio del *ne bis in idem* e della presunta incompetenza funzionale del Tribunale, e sottolineata nel merito l'assoluta estraneità alla vicenda del presidente Schiavone, peraltro già sanzionato dal Giudice Sportivo, e la mancanza di elementi che possa qualificare l'accaduto come illecito sportivo, non essendovi preordinazione, né connivenza tra i vari soggetti deferiti, chiedeva in ogni caso la riqualificazione di quanto contestato ai tesserati riconducendone il comportamento nell'alveo della violazioni dei principi di lealtà e correttezza, con un regime sanzionatorio conseguentemente più leggero, oltre all'applicazione delle circostanze attenuanti.

Osserva

Il Tribunale ritiene sostanzialmente condivisibile la ricostruzione dei fatti come operata dalla Procura federale, sui quali non pare possa esservi contestazione alcuna.

Dall'analisi dell'andamento complessivo della gara come rappresentato dagli arbitri, e dalle risultanze della attività di indagine, emerge in tutta evidenza la volontà dei tesserati di entrambe le società di falsare l'esito della gara, facendo il possibile per non vincere l'incontro.

Come si legge nell'allegato al rapporto di gara, "*entrambe le società palesano la volontà di voler perdere la partita*", "*sin dalle prime azioni si denota la volontà di non voler giocare e quindi realizzare canestri*", "*entrambe le squadre mantengono il possesso della palla per i 24" regolari, al termine dei quali tentavano dei tiri di fortuna (a volte dei*

veri e propri lanci casuali)", "la difesa, durante le azioni era pressochè nulla, lasciando campo libero agli avversari che non concretizzavano il netto vantaggio".

I giocatori delle due squadre facevano ricorso quindi a continue violazioni dei 24", al fallo sistematico per raggiungere il prima possibile i 5 falli personali, cercando di farsi sanzionare con falli tecnici, sbagliando deliberatamente i tiri liberi, all' "autocanestro", fino ad arrivare al un lancio della monetina, effettuato dai rispettivi allenatori, per stabilire quale delle due compagini avrebbe "dovuto" vincere.

Appare necessario in via preliminare valutare le eccezioni rilevate dalle difese dei deferiti, che il Tribunale non ritiene meritevoli di accoglimento, che sostanzialmente si possono ricondurre alla presunta violazione del principio del *ne bis in idem*, ed alla presunta incompetenza funzionale.

Quanto al primo si sottolinea come le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Regionale, che secondo la difese dei deferiti creerebbero il "presupposto" per le violazioni del principio del *ne bis in idem*, in realtà sono tutte conseguenze dirette e previste dai vigenti regolamenti, dell'omologazione della gara (art.56 comma III R.G.: "*La Società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, che viene esclusa dal campionato o che si ritiri durante lo svolgimento dello stesso, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 18, 49 e 53, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell'eventuale titolo nazionale, regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti ai sensi degli artt. 16 e 17 R.E. Tess. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 44*").

Il presente procedimento, invece, come prevede l'art. 106 R.G., scaturisce da un atto di deferimento della Procura federale che, ravvisata la violazione di norme, ha correttamente ritenuto di porre all'attenzione del Tribunale i comportamenti di tesserati ed affiliate, perché ne venissero valutati i comportamenti al fine di assumere i consequenziali eventuali provvedimenti.

Per quanto riguarda poi l'eccezione relativa al presunto difetto di competenza funzionale di questo Tribunale, è appena il caso di ribadire come, diversamente da quanto accade per il Giudice Sportivo che, secondo quanto stabilito dall'art.88 R.G., "*provvede d'ufficio, in base alle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del commissario di campo a omologare le gare*", il Tribunale federale, secondo quanto previsto dall'art. 104 R.G., che disciplina l'attività dei Giudici federali, "*giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali*".

Pur condividendo la ricostruzione della vicenda operata dalla Procura federale, la cui approfondita e minuziosa attività di indagine, durante la quale sono stati sentiti ben 30 tesserati, ha consentito di far emergere con chiarezza quanto accaduto, il Tribunale

ritiene tuttavia di dover distinguere le diverse posizioni dei deferiti, in base alla valutazione non solo dei singoli comportamenti, ma anche della diversa conoscenza e consapevolezza di quanto accaduto.

Passando ad analizzare la posizione dei singoli tesserati, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di anni 3 di inibizione richiesta per il Sig. Gianfranco Patera, allenatore della squadra Under 18 dell'Aurora Brindisi, non solo autore del comunicato stampa nel quale si leggono le frasi (*"Sarà curioso vedere come le due squadre affronteranno questa partita considerando che la vincente è fortemente penalizzata per l'inserimento nel girone con le squadre toscane"* e *"la partita che si disputerà giovedì non mette in palio alcun vantaggio per la squadra vincitrice, e dire questo è puro eufemismo"*) che costituiranno le basi di quello che si verificherà in campo di lì a poco, ma anche per il comportamento tenuto in campo in occasione della gara, durante la quale dava precise indicazioni per perdere l'incontro, fino all'aver personalmente proceduto, insieme al Fuocolare, al lancio della monetina che avrebbe decretato la squadra vincitrice.

Analogamente, si ritiene congrua la sanzione di anni 3 di inibizione richiesti per il Sig. Angelo Fuocolare, assistente allenatore della squadra Under 18 Eccellenza della Valle d'Itri Basket Martina Franca, per aver dato precise indicazioni agli atleti della propria squadra per perdere la partita, ed aver poi proceduto insieme al Patera al lancio della monetina.

Quanto alla posizione del Sig. Giuseppe Micoli, Dirigente della Valle d'Itria Basket Martina Franca, ed all'epoca dei fatti Consigliere regionale FIP, si ritiene congrua la richiesta fatta nei suoi confronti di anni tre di inibizione, per essere stato a conoscenza delle intenzioni della società per cui era tesserato, per essere fattivamente intervenuto durante l'incontro, anche in virtù della carica federale rivestita, per non essere in alcun modo intervenuto durante l'incontro per porre rimedio a quanto si stava verificando, e per essere stato colui il quale invitava le squadre a stabilire la vincitrice con il lancio della monetina.

Questo Tribunale ritiene che la posizione del Sig. Terruli Domenico, allenatore della I squadra della Valle d'Itria Basket Martina Franca, il cui comportamento viene ricondotto nell'ambito di una violazione dei principi di lealtà e correttezza debba essere considerata in maniera differente dai summenzionati tesserati, e pertanto sanzionata in modo più lieve, per non essere stato tra gli ideatori e promotori di quanto accaduto, per non essere stato iscritto a referto, ed aver raggiunto l'impianto successivamente, a gara iniziata, e successivamente, senza intervenire fattivamente per ricondurre la gara sui binari della correttezza e della sportività, essersene allontanato prima del lancio della moneta.

Quanto alla posizione del Sig. Fornaro Gabriele, Capo Allenatore della società Valle d'Itria Basket Martina Franca, preso atto dell'adesione della Procura federale, alla luce delle motivazioni addotte e della collaborazione in fase di indagini, alla proposta di applicazione consensuale della sanzione dell'inibizione per mesi 4 presentata ex art. 107



Segue C.U. n. 482 del 23.10.2018 T.F. n. 21

R.G., ritiene corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la quantificazione della sanzione.

Questo Tribunale ritiene che non sia stato sufficientemente dimostrata la partecipazione e la conoscenza, da parte dei Sigg.ri Perrucci Patrizia (Dirigente Responsabile della società Aurora Brindisi), Bergamo Anna (Presidente della società Aurora Brindisi) e Schiavone Marcello (Presidente della società Valle d'Itria Basket Martina Franca), tutti deferiti per violazione dell'art. 60 R.G., di quelle che erano le intenzioni delle rispettive squadre.

La data e l'orario del comunicato stampa del Patera, pubblicato nella notte a poche ore dall'incontro, inducono il Tribunale a ritenere che non ne fossero a conoscenza; non risulta provato che abbiano progettato, posto in essere od anche solo contribuito a quanto accaduto, né imposto od indotto, direttamente od indirettamente, i giocatori delle rispettive squadre di perdere la gara, né vi è prova che fossero "*a perfetta conoscenza*", ovvero, come prevede l'art.60 R.G. che disciplina l'illecito sportivo, possano essere considerati tesserati che "*compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica*".

Risulta invece provato in maniera inconfutabile - e si ritiene questa la "prova contraria" di cui all'art. 1 comma IV R.G. ("*i legali rappresentanti delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati*") -, come non fossero iscritti a referto né fossero presenti all'interno dell'impianto di gioco.

Quanto infine alle due società, valutata la vicenda complessivamente, ed anche in considerazione del mancato deferimento dei giocatori, ritiene congrua la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontarsi nel primo Campionato U18 Maschile che verrà disputato.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva, il Tribunale federale assume i seguenti provvedimenti.

Applica al sig. Patera Gianfranco, allenatore Under 18 dell'Aurora Brindisi, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 17.07.2021 (art. 60 R.G.).

Applica al Sig. Fuocolare Angelo, assistente allenatore U.18 Eccellenza della società Valle d'Itria Basket Martina Franca, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 17.07.21 (art. 60 R.G.).

Applica al Sig. Giuseppe Micoli, Dirigente della Valle d'Itria Basket Martina Franca, ed all'epoca dei fatti Consigliere regionale FIP, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 17.07.2021 (art. 60 R.G.).

Applica al Sig. Fornaro Gabriele, Capo Allenatore della società Valle d'Itria Basket Martina Franca, il provvedimento di inibizione per mesi 4, fino al 17.11.2018 (artt. 2, 44 e 107 R.G.)

Segue C.U. n. 482 del 23.10.2018 T.F. n. 21

Applica al Sig. Terruli Domenico, Allenatore della I squadra della Valle d'Itria Basket Martina Franca, il provvedimento di inibizione per mesi 10, fino al 17 maggio 2019 (artt. 2 e 44 R.G.).

Applica alle società Valle d'Itria Basket Martina Franca ed Aurora Basket Brindisi il provvedimento di penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontarsi nel primo Campionato U18 Maschile che verrà disputato (art.61 R.G.).

Non assume ulteriori provvedimenti nei confronti dei Sigg.ri Perrucci Patrizia (Dir. Responsabile della soc. Aurora Brindisi), Bergamo Anna (Presidente della soc. Aurora Brindisi) e Schiavone Marcello (Presidente della soc. Valle d'Itria Basket Martina Franca).

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE E RELATORE

Roma, 23 ottobre 2018

F.to Maurizio Berteza
SEGRETARIO GENERALE